

## IL GIUDICE SPORTIVO

**della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali**

**Avvocato Alessandro Gioia**

ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti del

M° Carnebianca Antonio

Nel procedimento disciplinare n.12/GS/FIJLKAM/2016/J

A seguito di Rapporto Disciplinare del 25/10/2016 a firma di Antonio Forgillo, Arbitro Nazionale 1°, relativo a fatti che sarebbero avvenuti in occasione della manifestazione di Judo, Trofeo Ballardelli in Asti, considerato che da tale rapporto appaiano emergere comportamenti antiregolamentari, che sarebbero stati posti in essere dal tesserato M° Carnebianca Antonio, nato a Laconi (NU) il 02/03/1943, matr. 180209 Presidente della A.S.D. Centro Judo Bra ASD e per responsabilità oggettiva alla stessa Centro Judo Bra A.S.D. in persona del suo legale rapp. p-t. con sede in via Gabotto n 120 Bra (CN), in occasione della sopradetta manifestazione sportiva, Il G.S. fissava la data del giorno 07/11/2016 per la pronuncia del provvedimento, comunicando agli incolpati la possibilità di far pervenire fino a due giorni prima della sopracitata data memorie e documenti.

Nel rapporto Disciplinare l'arbitro Antonio Forgillo, quale commissario di gara, in occasione della manifestazione sopra detta, durante il combattimento fra gli atleti Cuniberti e Manno, rappresentava che intervenivano, in veste di commissario Ufficiale di gara, per correggere un errore di valutazione, l'Arbitro centrale Natale Alberto ed il Giudice di sedia El Mahyaoui Said Wazari, quindi veniva assegnato la valutazione di Yuko a favore dell'atleta Manno, e che al termine dell'incontro, il tecnico Guido Carnebianca, chiedeva delucidazioni al denunciante e mentre questo spiegava la decisione arbitrale, l'incolpato si rivolgeva al figlio Guido, dicendo:” lascialo stare non capisce una sega” e con un gesto lo mandava “affanculo”.



Il 26/10/2016 i Sigg.ri Faramia Maria, Di Federico Giovanni, Bagnato Noemi firmavano ed inviavano una lettera a questa Federazione a nome dell'ASD Centro Judo Bra con allegata la dichiarazione del M° Antonio Carnebianca.

La lettera contiene dichiarazioni inconferenti ai fatti di questo procedimento, per cui non possono essere prese in considerazioni ai fini della ricostruzione fattuale.

L'incoltato invece, nella dichiarazione allegata, si difendeva dicendo che al figlio Guido avrebbe solo detto queste parole:” Lascialo stare è inutile discutere con lui”, parlando del denunciante, per cui i fatti contestati non sarebbero avvenuti e continuava dicendo: “ Penso che questi atteggiamenti derivino da una gelosia nei miei confronti per la considerazione di cui godo in regione ed a livello nazionale.”, in riferimento, probabilmente ai fatti denunciati.

La ricostruzione dei fatti attestata dal rapporto arbitrale è accurata e degna di fede, anche perché tali documenti godono di fede privilegiata.

L'incoltato non offre testimoni per provare la propria estraneità ai fatti contestati, pertanto alla luce di quanto detto sopra la condotta denunciata è provata.

Comunque nella identificazione della sanzione dobbiamo tener conto del fatto che l'incoltato in 50 anni d'insegnamento del Judo non ha mai subito deferimenti ed incolpazioni.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo, dato atto condanna il M° Carnebianca Antonio all'ammonizione e l'ASD Centro judo BRA alla sanzione dell'ammonizione.

Si ordina la comunicazione agli incolpati del presente provvedimento e la sua pubblicazione ai sensi dell'art.25 del Regolamento di Giustizia.

Roma, 07/11/2016

Il Giudice Sportivo

Avv Alessandro Gioia

